

com. 1009



CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale N. 15 del 12/08/2014

OGGETTO:

Approvazione schema di Regolamento I.U.C.

L'anno duemilaquattordici il giorno 12 del mese di Agosto, alle ore 18.00 presso l'Aula Consiliare del Centro Polivalente di via Cap. Mag. S. Battaglia, in seduta ordinaria, risultano presenti all'appello i signori:

Cognome e nome			presente	assente
n.d				
1	GENOVESE	SALVATORE	x	
2	RAITI	CETTINA CATIA	x	
3	REGOLO	NUNZIATINA	x	
4	FERRARO	ANGELO	x	
5	CATANIA	ENZA	x	
6	NARDO	SEBASTIANO	x	
7	LA ROSA	SALVATORE	x	
8	NICASTRO	GIUSEPPE	x	
9	CUVA	SEBASTIANO	x	
10	CARDILLO	CARLO	x	
11	GULA	GIUSEPPE ETTORE	x	
12	FISICARO	SALVATORE	x	
13	TORCITTO	CONCETTA	x	
14	AMENTA	GIOVANNI	x	
15	CARNAZZO	GIUSEPPE	x	
16	FAGONE LA ZITA	PAOLO	x	
17	FOTI	SALVATORE	x	
18	ALIANO	ANGELO	x	
19	DI SALVO	DIEGO		x
20	VENTURA	SEBASTIANO	x	

Assume la Presidenza il **Dott. ANGELO FERRARO** nella qualità di Presidente

Partecipa il Segretario Generale **Dott. FEDERICO CESARIO**

PREMESSO che la proposta agli atti a firma del competente Responsabile di P.O. è stata formalizzata in data 07/07/2014 nella prospettiva di assicurare l'approvazione del Bilancio di previsione 2014 entro il termine del 31/07/2014 fissato dall'art. 2 bis del D.L. 16/2014 convertito in legge 68/2014;

RILEVATO che con ulteriore proroga disposta con D.M. del 18/07/2014 è stato differito il termine per l'approvazione del Bilancio entro il 30 settembre c.a.;

TUTTO CIO' PREMESSO e a parziale modifica della proposta agli atti limitatamente al termine di approvazione del Bilancio che viene differito al 30/09/2014, si procede di seguito allo svolgimento dei lavori consiliari afferenti l'oggetto della proposta agli atti.

Il Presidente introduce l'argomento e dà lettura della proposta di deliberazione all'ordine del giorno avente ad oggetto: "Approvazione schema di Regolamento I.U.C."

Il Presidente - come sopra evidenziato - precisa che la proposta di deliberazione è antecedente la data del 31 luglio, quindi, non tiene conto del termine di approvazione del bilancio che è stato differito al 30 settembre p.v.

Dà quindi lettura degli otto emendamenti al Regolamento IUC presentati dai Consiglieri Genovese, Gula, La Rosa, Carnazzo, Cuva, Torcitto, Regolo, Foti, Catania, Fagone La Zita, Cardillo e Nicastro, che si allegano al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale.

Il Sindaco ringrazia il Consigliere Spina per il lavoro svolto durante questi anni. Rivolge il suo augurio al Consigliere Amenta. Prosegue il suo intervento relazionando sulla proposta.

Il Consigliere Cardillo saluta il ritorno in seno al Consesso del Consigliere Amenta. Prosegue il suo intervento illustrando il lavoro svolto dalla Commissione Bilancio. Ritene "Punctum dolens" di questo Regolamento l'assenza di una differenziazione delle categorie catastali, che permetterebbe l'esenzione al contribuente che rientra al di sotto di una certa soglia, compensando il mancato gettito con un aumento dell'aliquota a carico delle categorie con rendite superiori, così come ampiamente illustrato in sede di Commissione Bilancio e di Conferenza dei Capigruppo. Ritene opportuno divulgare il Regolamento emendato, in modo da dare la possibilità di fruire di queste agevolazioni indicando le relative modalità, in modo tale che tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza. Esprime la propria soddisfazione per l'emendamento, da lui voluto fortemente, che riguarda uno sgravio per i cittadini che adottano un randagio ospitato presso il canile convenzionato con il Comune.

Il Consigliere Aliano, a tal riguardo, chiede se nel tempo si effettueranno dei controlli per assicurare la continuità dell'impegno assunto. Esprime il proprio augurio al Consigliere Amenta.

Il Presidente, rivolgendosi al Consigliere Aliano, ricorda che questa riflessione è stata dibattuta in sede di Commissione. E' confortante sapere che oggi tutti gli animali sono dotati di microchip sottocutaneo da parte del servizio veterinario. Si è posto, sempre in sede di Commissione, il problema di stipulare una convenzione con l'ASP in modo da poter effettuare successivamente i controlli previsti dalla legge.

Il Consigliere Raiti dà il benvenuto al Consigliere Amenta. Ritene che in un momento di crisi è doveroso valutare tutte le possibilità che consentano di tutelare i cittadini. L'emendamento proposto in Commissione individuava una fascia di famiglie meno abbienti e, nel contempo, forniva maggiori garanzie all'Amministrazione per la riscossione. Ritene inaccettabile che un Ente non sia in grado di fare una previsione. Ogni anno si trasmettono all'Ente tutte le variazioni immobiliari intervenute, la cui conoscenza consente all'Ente di poter fare una previsione. Crede che gli emendamenti apportati successivamente, ed in sua assenza, siano sicuramente opportuni, ma si chiede: come può oggi l'Amministrazione prevedere il mancato gettito, applicando queste riduzioni? L'emendamento che avevano proposto spostava il gettito da una fascia ad un'altra, garantendo così il pareggio di bilancio.

Il Consigliere Genovese saluta il ritorno del Consigliere Amenta in seno al Consiglio Comunale e ringrazia il Consigliere Spina per il contributo apportato. Precisa che il suo intervento è mirato esclusivamente all'argomento TASI. Ricorda che, in sede di Conferenza di Capigruppo, il Sindaco ha richiesto senso di responsabilità, che si sta dimostrando. L'Amministrazione ha presentato una bozza di bilancio contenente, quindi, dati non certi. Per quanto riguarda il Regolamento IUC, nello

specifico la TASI, ritiene che si debbano fare altre scelte, perché è necessario avere delle conoscenze di base della legge finanziaria dell'anno in corso. Il Consiglio Comunale in futuro si dovrà interrogare sulla TASI, per quel che riguarda le ipotesi di detrazioni che vengono stabilite, perché di anno in anno il Governo, con l'approvazione entro fine anno della legge finanziaria, stabilisce le somme che verranno trasferite agli E.E.L.L. Conclude il proprio intervento ritenendo che l'Amministrazione debba assumersi l'impegno affinché la DATANET, l'azienda informatica che ha con il Comune un rapporto di collaborazione, debba essere in grado di fornire dati esatti relativi alle richieste dall'Amministrazione o della parte politica.

Il Consigliere Foti afferma che, attraverso gli emendamenti presentati, si fa in modo che paghino tutti i cittadini, si agevolano le classi più deboli e si garantisce un introito al Comune. A proposito delle rendite catastali, che dipendono dalla posizione dell'immobile, afferma che questo non dimostra se il proprietario si trova in condizioni di agiatezza o meno. Chiede all'Assessore se sia possibile proporre una riduzione di circa il 30% per gli immobili dati in locazione.

L'Assessore Gibilisco, a tal proposito, ritiene che non sia molto conveniente perché non c'è contezza degli immobili locati, per cui la Commissione ha preferito proporre altri emendamenti.

Il Consigliere Raiti, in riferimento alle affermazioni del Consigliere Foti, afferma che chi abita un immobile con determinate caratteristiche, deve avere una capacità finanziaria tale da poterlo mantenere.

Il Consigliere Raiti fa la sua dichiarazione di voto: "Pur condividendo gli emendamenti proprio per il fatto che non si è stato in grado di determinare questo gettito, che poteva essere sgravato ai nuclei familiari meno abbienti, io mi astengo dalla votazione".

Il Presidente pone ai voti gli otto emendamenti presentati dai Consiglieri succitati:
favorevoli 17

astenuiti 2 (Raiti e Fisicaro).

Si passa alla votazione per l'approvazione del Regolamento nella sua interezza:

favorevoli 17

astenuiti 2 (Raiti e Fisicaro).

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta depositata agli atti;

VISTO l'esito favorevole della votazione;

DELIBERA

1) Di approvare la proposta nel testo allegato, così come emendato, avente ad oggetto: " Approvazione schema di Regolamento I.U.C."

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to SIG. SALVATORE GENOVESE

F.to DOTT. ANGELO FERRARO

F.to DOTT. FEDERICO CESARIO

Publicata all'Albo Pretorio on-line

Dal 02 SET. 2014

Al 17 SET. 2014

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE

F.to GIUSEPPE PANARELLO

Il Segretario del Comune

CERTIFICA

su conforme relazione del Messo Comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per QUINDICI giorni consecutivi a decorrere dal giorno 02 SET. 2014 senza opposizioni o reclami.

Li, 19 SET. 2014

Il Segretario Generale

F.to Dott. FEDERICO CESARIO

E' COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO

Li, n 1 SET. 2014

Il Segretario Generale
Dott. FEDERICO CESARIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente delibera è divenuta esecutiva in data 12 SET. 2014

Li, 19 SET. 2014

Il Segretario Generale
F.to Dott. FEDERICO CESARIO

La presente delibera è stata trasmessa per l'esecuzione all'Ufficio TRIBUTI

19 SET. 2014
in data



CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

AREA VII

ENTRATE TRIBUTARIE-SERVIZIO IDRICO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Il Responsabile dell'Area Economico- Finanziaria sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta di Deliberazione:

Approvazione Regolamento IUC

Vista la Delibera di G.M. n. 93 "Proposta approvazione schema di Regolamento IUC"

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale;

DATO ATTO che la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che attribuisce ai comuni la potestà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 702 della citata Legge 147/2013, stabilisce che resta ferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del citato D.Lgs. 446/1997 anche per la nuova IUC, con le sue componenti IMU, TASI e TARI;

RILEVATO che in particolare il comma 2 del citato art. 52 prevede che i Comuni disciplinino con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per

la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° Gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

VISTO l'art 2-bis del D.L. 16/2014 convertito in legge 68/2014 che differisce il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2014 al 31 Luglio;

VISTA la bozza di regolamento sulla IUC predisposta dall'Ufficio tributi, costituita da n. 48 articoli, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, e ritenuta meritevole di approvazione;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

PROPONE

di sottoporre al al Consiglio Comunale la proposta di Regolamento IUC allegata, che forma parte integrante della presente, per la definitiva approvazione in applicazione delle norme in premessa richiamate.

Il Responsabile dell'Area Economico- Finanziaria





CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

Allegato alla Delibera C.C.

N° 15 del 12.08.2014

PARERI SULLA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
da sottoporre all'esame del
CONSIGLIO COMUNALE

Proponente: _____

Servizio interessato: Servizio Finanziario

Oggetto: Approvazione regolamento IVE

Data 7-7-2014

PARERI

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 53 della Legge 8 Agosto 1990 n. 142 come recepita dalla Legge Regionale 11 Dicembre 1991, n.48, nel testo sostituito dall'art.12 della Legge Regionale 23 Dicembre 2000, n. 30, si esprime parere Favorevole in ordine alle sola regolarità tecnica della proposta.

Li, 7-7-2014

Il Responsabile del Servizio

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 53 della Legge 8 Agosto 1990 n. 142 come recepita dalla Legge Regionale 11 Dicembre 1991, n.48, nel testo sostituito dall'art.12 della Legge Regionale 23 Dicembre 2000, n. 30, si esprime parere Favorevole in ordine alle sola regolarità contabile della proposta.

Li, 7-7-2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Anna Maria Federico

COMUNE DI CARLENTINI

Collegio dei Revisori

Citta' di Carlentini

Protocollo N. 0012620
Del 16/07/2014

Titolo
Sottoclasse

Carlentini, 16/07/2014

Al Signor Sindaco

All'Assessore al Bilancio

— > Al Responsabile dei Servizi Finanziari

Al Responsabile dell'Area I°

Al Segretario Generale

IN SEDE

Oggetto: trasmissione verbale 012/2014.

Si trasmette alle SS.LL. in allegato copia del verbale n. 012/2014 del 16/07/2014 contenenti il parere espresso dallo scrivente Collegio sullo schema di Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale IUC richiesto con nota n. 12579 del 16/07/2014 e che sarà sottoposto a breve all'approvazione del Consiglio Comunale.

Distinti saluti.

Il Collegio dei Revisori

Francesco Beffari
Pro. Mag.

Roberto Fenucci

VERBALE N. 012/2014 del 16 Luglio 2014

*Parere espresso dall'Organo di Revisione in merito all'adottando Regolamento per la
"Disciplina dell'Imposta Unica Comunale – IUC"*

L'anno 2014, il giorno 16 del mese di Luglio, alle ore 10,30 presso gli Uffici Finanziari del Comune di Carlentini, si è riunito il Collegio dei Revisori composto dai Sigg.

- Belfiore Francesco, Presidente
- Giansiracusa Roberto, Componente.
- Petralia Cirino, Componente

per esprimere un parere, ai sensi dell'art. 239 del TUEL – Funzioni dell'organo di revisione - modificato dal D.L. 174/2012 convertito con L. 213/2012 , come segue:

L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:

a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento

b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di:

- 1) strumenti di programmazione economico-finanziaria;*
- 2) proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio;*
- 3) modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;*
- 4) proposte di ricorso all'indebitamento;*
- 5) proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia;*
- 6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;*
- 7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;*

Il parere è stato richiesto dal Responsabile dell'Area II con nota n. 12579 del 16/07/2014 ritirata dal Collegio in pari data.

ESAMINATO E VAGLIATO

Il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale IUC articolato nelle tre sezioni dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa rifiuti (TARI) che era già stato consegnato al Collegio nei giorni precedenti in via informale;

PRESO ATTO

Che il Comune, nell'ambito della propria potestà, può regolamentare, ai sensi dell'art. 1 della L. 147 del 27.12.2013, i criteri e la disciplina di applicazione della IUC;

VISTI

I pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dagli Uffici Competenti in data 07/07/2014;



CONSIDERATI

tutti gli elementi a propria disposizione,

ESPRIME

parere favorevole

sull'adozione del Regolamento per la Disciplina dell'Imposta Unica Comunale IUC con la raccomandazione di tenere presente nella determinazione delle aliquote dei diversi tributi il rispetto del dettato delle norme in tema di copertura dei servizi erogati, laddove obbligatoria, e la indispensabile partecipazione delle entrate tributarie alla salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Il Collegio dei Revisori



Handwritten signature of Francesco Bergami.



Handwritten signature of Roberto Zanetti.

Verbale n° 23

L'anno 2014, il giorno 21, nel mese di luglio, alle ore 19:00, si è riunita in autosegnoratazione la IV Commissione Comunale, per discutere il seguente o.d.g.:

1) Approvazione Regolamento IUC

Sono presenti i Componenti: Corbelli, Panti, Gula, Cotroneo, Ventura, e l'assessore Gibilisco su invito della Commissione. Il Presidente constatato il numero legale dei presenti, dichiara valida e aperta la seduta. L'assessore Gibilisco, alla luce delle proposte di emendamenti presentate in seno alle precedenti sedute, ha illustrato le possibilità di applicazione dell'aliquota TASI, in tre scaglioni, sulla base delle rendite catastali: ed ha effettuato, insieme ai componenti della Commissione, le relative considerazioni. I Componenti della Commissione, al fine di completare l'attuale, da una parte, le difficoltà di quella fatta di popolare per abbattere, e dall'altra l'esigenza di non creare un eccessivo onere di gettito per l'amministrazione, prende atto delle necessità di valutare e dati catastali relativi a fabbricati con rendite fino ad Euro 300,00 (trecento/00). I Componenti hanno anche proposto di ridurre l'aliquota minima dall'1 per mille allo 0,8 per mille, con imposizione unitaria per tutti i cittadini. La Commissione ha, inoltre, considerato l'opportunità di applicare un'ulteriore riduzione dell'aliquota per le famiglie con soggetti, in possesso di invalidità civile con percentuale superiore al 75 per cento. Tuttavia, in considerazione delle ristrette tempistiche e gli incompleti dati disponibili, con particolare riferimento al piano finanziario relativo alle TARI, sul quale non è disponibile alcuna informazione ufficiale e completa, e pertanto, se ne chiede la sua trasmissione, i Componenti della Commissione propongono al Consiglio Comunale di curare l'approvazione del relativo ordine del giorno. La seduta si chiude alle ore 19:45.

Handwritten text: "L'Espresso"

Handwritten text: "L'Espresso"
Handwritten text: "L'Espresso"
Handwritten text: "L'Espresso"
Handwritten text: "L'Espresso"

Handwritten text: "L'Espresso"
Handwritten signature

VERBALE N° 11

Il giorno 11 del mese di Agosto dell'anno di cui sopra
alle ore 14,30, presso il locale "Comunale" di via
"ROSANA" luogo delle riunioni come stabilito nelle
precedenti riunioni del Consiglio N° 1 e N° 2
presente le Commissioni dei Consigli e le Commissioni
Bilancio - Sono presenti: i Consigliere
TORETTA CONCETTA, GENOVESE SALVATORE, CARNAZZO GIULIO
NICASTRO GIUSEPPE in sostituzione del Consigliere delle
liste di APPARTENUTA, CARDINO CARLO e per le
Commissioni le S.p.a. CAFANIA ENZA - Assente la
Presidente il Presidente del Consiglio Dott. Angelo Ferraro
e quella di rappresentanza verbalizzante delle S.p.a. TORETTA
CONCETTA - Partecipa alle riunioni il Sindaco
Dopo una breve relazione il Presidente invita
i Consigliere a continuare i lavori in ordine
alle previsioni di emendare il regolamento delle I.C.E.
Dopo ampio dibattito i presenti convergono nel
proporre al Consiglio Comunale i seguenti emendamenti
rispetto all'Art. 21 del Regolamento I.C.E.: al comma
1 ridurre la percentuale dal 60% al 50%; aggiungere
il comma 3 come segue "Involontari civili nella misura
minimale del 75% e con reddito non superiore al
netto annuo indenne dell'importo sociale stabilito
annualmente per legge riduzione del 15%"; Aggiungere
comma 4: "abitazioni con dotazioni di impianti di climatizzazione
da fonti di energia rinnovabile riduzione del 20%"; Aggiungere comma 5: "Nuclei
familiari in cui siano presenti eredi, coniugati,
inventi in liste di mobilità riduzione del 25%";
Aggiungere comma 6: "sono esentati tutti i"

Titolari di portafoglio de 65 cent con reddito non
superiori al trattamento minimo dell'oncino perche
abolito oeconomicamente per legge". Appiungere
comma 7 i " e altre previste una riduzione sulle
misura del 50% per i redditi personali che celebrano
un contratto del Conto convenzionato con il Comune. —
Per questo riprende l'art. 33 si propone:
il comma 6 aumento della percentuale del 10% al 30%;
Appiungere comma 7 " e altre previste una riduzione
sulle misura del 50% per i redditi personali che celebrano
un contratto del Conto convenzionato con il Comune". —

I CAPISGRUPPO E COMPONENTI DI COMMISSIONE

[Signature]
Carlo Gallo
Giovanni Nicotri
Eusebio Detone

IL SEGRETARIO VERBALE

[Signature]

IL PRESIDENTE C.C.

[Signature]

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI

CARLENTINI

I sottoscritti Consiglieri Comunali propongono per l'approvazione al Consiglio Comunale i seguenti emendamenti al Regolamento IUC:

PRIMO EMENDAMENTO:

Art. 21 - comma 1 riduzione percentuale dal "60%" al "50%".-

SECONDO EMENDAMENTO:

Art. 21 - aggiungere comma 3 : "Invalidi civili nella misura minima del 75% e con reddito non superiore al trattamento minimo dell'assegno sociale stabilito annualmente per legge riduzione del 15%".

TERZO EMENDAMENTO:

Art. 21 - aggiungere comma 4 : "abitazioni con dotazione di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile regolarmente certificati riduzione del 20%".-

QUARTO EMENDAMENTO:

Art. 21 - aggiungere comma 5 : "nuclei familiari in cui siano presenti esodati, cassintegrati, inseriti in liste di mobilità riduzione del 25%".-

QUINTO EMENDAMENTO:

Art. 21 - aggiungere comma 6 : " sono esentati tutti i titolari di pensione da 65 anni con reddito non superiore al trattamento minimo dell'assegno sociale stabilito annualmente per legge ":-

SESTO EMENDAMENTO:


Art. 21 - aggiungere comma 7 : " e altresì prevista una riduzione nella misura del 50% per i soggetti passivi che adottano un randagio dal canile convenzionato con il Comune".-

SETTIMO EMENDAMENTO:

Art. 33 - comma 6 aumento della percentuale dal "10%" al "30%".-

OTTAVO EMENDAMENTO:





Art. 33 – aggiungere comma 7: “ e altresì prevista una riduzione nella misura del 50% per i soggetti passivi che adottano un randagio dal canile convenzionato con il Comune”.-

Carlentini 11/08/2014

I Consiglieri Comunali

[Signature]
Giovanna Geronzi

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Fune Detanwe

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Se espone per via
Favorevole



PROVINCIA DI...
(...)

[Signature]



CITTA' DI CARLENTINI

PROVINCIA DI SIRACUSA

Allegato alla Delibera C. C.
N° 15 del 12-08-2014

Citta' di Carlentini
Protocollo N. 0011987
Del 08/07/2014
Titolo I Classe
Sottoclasse



Al Presidente del Consiglio Circostrizionale
di Carlentini Nord - Sig. Ciaffaglione Marcello
Via Del Mare, 50 - CARLENTINI

Al Presidente del Consiglio Circostrizionale
di Pedagoggi - Sig. Giardina Stefano
Via Enna, 3 - PEDAGAGGI

OGGETTO: Richiesta parere delibere di G. M. nn.73, 90, 93/2014.

Ai sensi dell'art. 30 del vigente Regolamento per il Consiglio Circostrizionale, La invito a voler convocare il Consiglio Circostrizionale per rendere il parere di cui alla richiamata norma, relativamente alle delibere di Giunta Municipale di seguito specificate che in allegato alla presente si trasmettono in copia :

- n. 73 del 16/06/2014 "Approvazione Regolamento per la pubblicità e la trasparenza della situazione patrimoniale e reddituale dei Componenti degli Organi di indirizzo politico Titolari di cariche elettive e di governo";
- n. 90 del 02/07/2014 " LL.PP.: Adozione Schema Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2014-2016.- Elenco annuale dei lavori anno 2014.-";
- n. 93 del 04/07/2014 "Approvazione schema di Regolamento IUC".

Cronologico N° 204
io sottoscritto Messo del Comune di Carlentini ha notificato il presente atto a CIAFFAGLIONE MARCELLO
consegnandone copia a mani di CIAFFAGLIONE MARCELLO
in qualità di INTERESSATO
tale qualificatosi.
Carlentini 03 08 2014 IL MESSO COMUNALE
(Salvatore Consolo)



IL SINDACO

Stefano Giardina

Stefano Giardina

9 VII - 2014



CITTA' DI CARLENTINI

PROVINCIA DI SIRACUSA

Allegato alla Delibera C. C.
N° 15 del 12-08-2014

Citta' di Carlentini

Protocollo N. 0011987

Del 08/07/2014

Titolo I Classe

Sottoclasse



Al Presidente del Consiglio Circoscrizionale
di Carlentini Nord - Sig. Ciaffaglione Marcello
Via Del Mare, 50 - CARLENTINI

Al Presidente del Consiglio Circoscrizionale
di Pedagoggi - Sig. Giardina Stefano
Via Enna, 3 - PEDAGAGGI

OGGETTO: Richiesta parere delibere di G. M. nn.73, 90, 93/2014.

Ai sensi dell'art. 30 del vigente Regolamento per il Consiglio Circoscrizionale, La invito a voler convocare il Consiglio Circoscrizionale per rendere il parere di cui alla richiamata norma, relativamente alle delibere di Giunta Municipale di seguito specificate che in allegato alla presente si trasmettono in copia :

- n. 73 del 16/06/2014 "Approvazione Regolamento per la pubblicità e la trasparenza della situazione patrimoniale e reddituale dei Componenti degli Organi di indirizzo politico Titolari di cariche elettive e di governo";
- n. 90 del 02/07/2014 "LL.PP.: Adozione Schema Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2014-2016.- Elenco annuale dei lavori anno 2014.-";
- n. 93 del 04/07/2014 "Approvazione schema di Regolamento IUC".



IL SINDACO

Musee film

Cronologico N° 705
io sottoscritto Messo del Comune di Carlentini ha notificato il presente atto a GIARDINA STEFANO

consegnandone copia a mani di VIVEI ROSA
in qualità di MOBILITA'
tale qualificatosi.

Carlentini, 08.08.2014 IL MESSO COMUNALE
MESSO NOTIFICATORE
(Salvatore CONSOLO)

Vivei Rosa

1
11/07/2014



CITTÀ DI CARLENTINI

PROVINCIA DI SIRACUSA

Allegato alla Delibera C. C.
N° 15 del 12.08.2013

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 93
Oggetto:

Proposta approvazione schema di Regolamento IUC

L'anno duemilaquattordici il giorno quattro del mese luglio, alle ore 13,00, si è riunita

LA GIUNTA MUNICIPALE

Con l'intervento dei signori:

- | | | |
|--------------|----------|------------|
| 1) BASSO | Giuseppe | Sindaco |
| 2) GIBILISCO | Pinuccia | V. Sindaco |
| 3) GALLITTO | Alfio | Assessore |
| 4) ALICATA | Pippo | Assessore |
| 5) FRANCO | Luciana | Assessore |

Presente	Assente
X	
	X
	X
X	
X	

Presiede il Sindaco Sig. Giuseppe Basso

Partecipa il Segretario Generale

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. FEDERICO CESARIO

Il Presidente, constatato la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto indicato.

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 53 della legge 8 agosto 1990 n.142 come recepita dalla legge regionale 11 Dicembre 1991, n.48, nel testo sostituito dall'art.12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.30, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta.

Li, 04/07/2014

Il Responsabile del Servizio

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 53 della legge 8 agosto 1990 n.142 come recepita dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n.48, nel testo sostitutivo dell'art.12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.30, si esprime parere Favorevole in ordine alla sola regolarità contabile della proposta.

Li, 04/07/2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria sottopone alla Giunta Municipale la seguente proposta di Deliberazione:

Proposta approvazione schema di Regolamento IUC anno 2014;

Vista la deliberazione di G.M: n.58 del 12 maggio 2014, relativa a "Preso Atto Regolamento IUC", considerato che a suddetto Regolamento sono state apportate delle modifiche;

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale;

DATO ATTO che la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che attribuisce ai comuni la potestà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, (salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti);

DATO ATTO che l'art. 1, comma 702 della citata Legge 147/2013, stabilisce che resta ferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del citato D.Lgs. 446/1997 anche per la nuova IUC, con le sue componenti IMU, TASI e TARI;

RILEVATO che in particolare il comma 2 del citato art. 52 prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° Gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

VISTO l'art. 2 bis del D, L. 16/2014 convertito in legge 68 del 2 maggio 2014 il quale fissa il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2014 al 30 Aprile differito con D.M.del 29.04.2014 al 31 Luglio 2014;

VISTA la bozza di regolamento sulla IUC predisposta dall'Ufficio tributi, costituita da n. 48 articoli, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, e ritenuta meritevole di approvazione;

PROPONE

- 1) di revocare la delibera di G.M. n .58 del 12 maggio del 2014
- 2) di sottoporre allà G.M., la bozza di "Regolamento IUC 2014" allegata, che forma parte integrante della presente, con le modifiche intervenute
- 3) di trasmettere la suddetta bozza di "Regolamento IUC 2014" al Consiglio Comunale per la definitiva approvazione in applicazione delle norme in premessa richiamate.

Il Responsabile dell'area Economico Finanziaria



LA GIUNTA

VISTA la superiore proposta;

CON voti unanimi palesi, espressi per alzata di mano anche per quanto attiene l' immediata esecuzione della presente deliberazione

DELIBERA

- 1) di revocare la Delibera n.58 del 12 maggio 2014
- 2) di prendere atto dell'allegata bozza di Regolamento IUC ,con le modifiche apportate
- 3) di sottoporre, per i motivi di cui in premessa richiamati, all'esame del Consiglio Comunale l'allegata proposta di delibera;
- 4) di rimettere copia del presente atto al Funzionario Responsabile per il seguito di competenza;
- 5)di dichiarare, a voto unanime espresso in forma separata, il presente atto immediatamente esecutivo.

Letto, approvato e sottoscritto

IL Sindaco
Giuseppe Basso

L'Assessore anziano

Il Segretario Generale
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. FEDERICO CESARIO

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line

dal _____

al _____

Il Messo comunale

Il Segretario del Comune

CERTIFICA

Su conforme relazione del Messo comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno _____ senza opposizione o reclami.

Li, _____

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente delibera è divenuta esecutiva in data _____

Li, _____

IL Segretario Generale

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva

Li, 04/07/2014

Visto: Il Sindaco

Il Segretario Generale

La presente delibera è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio _____ in data _____

Comune di

Provincia di

CARLENTINI

SIRACUSA

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA
UNICA COMUNALE
IUC**

Approvato con Delibera del Consiglio comunale
n. _____ del _____

INDICE

TITOLO I - L'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Art. 1 - <i>Oggetto</i>	pag. 4
-------------------------------	--------

TITOLO II - L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Art. 2 - <i>Disciplina e presupposto dell'imposta</i>	» 4
Art. 3 - <i>Fabbricati rurali</i>	» 5
Art. 4 - <i>Soggetti passivi</i>	» 5
Art. 5 - <i>Soggetto attivo</i>	» 6
Art. 6 - <i>Base imponibile</i>	» 6
Art. 7 - <i>Determinazione delle aliquote</i>	» 7
Art. 8 - <i>Abitazione principale e relative pertinenze</i>	» 7
Art. 9 - <i>Esenzioni e riduzioni</i>	» 8
Art. 10 - <i>Esenzione per gli enti non commerciali</i>	» 10
Art. 11 - <i>Quota riservata allo Stato</i>	» 11
Art. 12 - <i>Versamenti</i>	» 11
Art. 13 - <i>Dichiarazione</i>	» 12

TITOLO III - IL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Art. 14 - <i>Presupposto dell'imposta</i>	» 14
Art. 15 - <i>Esclusioni ed esenzioni</i>	» 14
Art. 16 - <i>Soggetti passivi</i>	» 14
Art. 17 - <i>Base imponibile</i>	» 15
Art. 18 - <i>Determinazione delle aliquote</i>	» 15
Art. 19 - <i>Servizi indivisibili</i>	» 15
Art. 20 - <i>Abitazione principale e relative pertinenze</i>	» 15
Art. 21 - <i>Esenzioni e riduzioni</i>	» 16
Art. 22 - <i>Versamenti</i>	» 16
Art. 23 - <i>Dichiarazioni</i>	» 16

TITOLO IV - LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Art. 24 - <i>Disciplina e presupposto e soggetti passivi</i>	» 18
Art. 25 - <i>Multiproprietà e centri commerciali</i>	» 18
Art. 26 - <i>Locali ed aree non soggetti al tributo</i>	» 18
Art. 27 - <i>Base imponibile della tassa</i>	» 19
Art. 28 - <i>Determinazione della tariffa</i>	» 20
Art. 29 - <i>Copertura dei costi del servizio</i>	» 20
Art. 30 - <i>Piano finanziario</i>	» 20
Art. 31 - <i>Determinazione degli elementi necessari per la determinazione transitoria della tariffa</i>	» 21
Art. 32 - <i>Obbligazione tributaria</i>	» 21
Art. 33 - <i>Riduzioni</i>	» 21
Art. 34 - <i>TARI giornaliera</i>	» 22
Art. 35 - <i>Tributo provinciale</i>	» 22
Art. 36 - <i>Dichiarazione</i>	» 22
Art. 37 - <i>Versamenti</i>	» 23

TITOLO V - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 38 - <i>Funzionario responsabile</i>	pag. 24
Art. 39 - <i>Verifiche e accertamenti</i>	» 24
Art. 40 - <i>Accertamento con adesione</i>	» 24
Art. 41 - <i>Rimborsi</i>	» 24
Art. 42 - <i>Sanzioni</i>	» 25
Art. 43 - <i>Ravvedimento</i>	» 25
Art. 44 - <i>Interessi</i>	» 26
Art. 45 - <i>Riscossione coattiva</i>	» 26
Art. 46 - <i>Contenzioso</i>	» 26
Art. 47 - <i>Rinvio</i>	» 26
Art. 48 - <i>Entrata in vigore</i>	» 26

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

TITOLO I - L'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Art. 1

Oggetto

1. È istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale, ai sensi dell'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147. Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

2. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

3. Il presente regolamento contiene disposizioni in materia di Imu (Titolo II), di Tasi (Titolo III), di TARI (Titolo IV), nonché disposizioni comuni ai predetti tributi (Titolo V). Per tutto ciò che non viene espressamente disciplinato, si applicano le disposizioni contenute nelle norme statali di riferimento e nelle altre disposizioni di legge in materia compatibili.

TITOLO II - L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Art. 2

Disciplina e presupposto dell'imposta

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 703, della Legge 147/2013, l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) avviene in base alle disposizioni recate dall'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23. La disciplina dell'IMU è integrata anche da alcune disposizioni del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, laddove espressamente richiamate, nonché del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 e dal D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.

2. Il presupposto dell'imposta è il possesso di qualunque immobile e dei terreni incolti, fatte salve le ipotesi di esenzione previste dalla legge. Ai fini dell'applicazione dell'IMU:

- a) *per fabbricato* si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
- b) *per area fabbricabile* si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. La nozione di edificabilità è completata dall'art. 36, comma 2, del D.L. 223/2006 in base al quale un'area è da considerare

fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio secondo le determinazioni assunte nello strumento urbanistico generale anche se soltanto adottato dal comune, anche a prescindere dall'approvazione da parte della regione o di strumenti attuativi dello stesso.

Anche ai fini IMU sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'art. 9 del D.Lgs. 504/1992, vale a dire i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;

e) *per terreno agricolo* si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'art. 2135 del codice civile.

3. Dal 2014, sono esenti dall'imposta le abitazioni principali e relative pertinenze, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9.

Art. 3

Fabbricati rurali

1. Ai fabbricati rurali a destinazione abitativa l'IMU si calcola facendo riferimento alle regole di determinazione della base imponibile di cui all'art. 6 del presente Regolamento con l'applicazione delle aliquote stabilite nell'apposita delibera. Qualora i fabbricati rurali a destinazione abitativa siano adibiti ad abitazione principale si applicheranno le misure previste per tale tipologia di immobile.

2. Ai fini della definizione di fabbricati rurali strumentali si fa riferimento al disposto dell'art. 9, comma 3-*bis* del D.L. 557/1993, il quale prevede che si riconosce carattere di ruralità ai fini IMU alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'art. 2135 del codice civile e in particolare destinate:

- alla protezione delle piante;
- alla conservazione dei prodotti agricoli;
- alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
- all'allevamento e al ricovero degli animali;
- all'agriturismo;
- ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda, a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
- alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

3. Dal 2014, sono esenti dall'imposta tutti i fabbrica rurali strumentali.

Art. 4

Soggetti passivi

1. I soggetti passivi dell'imposta sono i proprietari degli immobili di cui all'art. 2, comma 1 del presente regolamento, ovvero i titolari di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.

2. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario.

4. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.

5. Per gli immobili assegnati ad uno dei coniugi in caso di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, è soggetto passivo il coniuge assegnatario.

Art. 5

Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'imposta è il comune relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul suo territorio.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo restando il divieto di doppia imposizione.

Art. 6

Base imponibile

1. La base imponibile dell'IMU è costituita dal valore degli immobili determinato facendo riferimento all'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 504/1992, ed ai commi 4 e 5 dell'art. 13 del D.L. 201/2011.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori:

- a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (Abitazioni e/o Residenze) e nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), con esclusione della categoria catastale A/10 (Uffici e studi privati);
- b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B (strutture di uso collettivo) e nelle categorie catastali C/3 (Laboratori per arti e mestieri), C/4 (Fabbricati e locali per esercizi sportivi) e C/5 (Stabilimenti balneari e di acque curative);
- b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (Istituti di credito, cambio ed assicurazione);
- c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 (Uffici e studi privati);
- d. 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (categorie speciali a fine produttivo o terziario), ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (Istituti di credito, cambio ed assicurazione);
- e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (Negozi e botteghe).

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto ed individuati all'art. 5, comma 3 del D.Lgs. 504/1992, la base imponibile è determinata dal valore costituito dall'importo, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, aggiornato con i coefficienti determinati con decreto ministeriale.

3. Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, facendo riferimento alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno

necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Al fine di evitare l'insorgenza di contenzioso, non si effettua l'accertamento di maggior valore imponibile se per la determinazione della base imponibile i contribuenti si attengono ai valori determinati periodicamente con propria delibera dalla Giunta Comunale.

4. Per i terreni agricoli e per i terreni incolti, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 135. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75.

5. Per gli altri fabbricati non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, la base imponibile è il valore costituito con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti.

Art. 7

Determinazione delle aliquote

1. L'aliquota è approvata con deliberazione del Consiglio comunale a conferma delle aliquote IMU anno 2013. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76%. Tale aliquota con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, può essere aumentata o diminuita sino a 0,3 punti percentuali. Tale manovra comporta che l'aliquota può oscillare tra un minimo di 0,46% fino ad un massimo di 1,06%.

2. L'aliquota di base può essere ridotta fino allo 0,4%, ad eccezione dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, nel caso di:

- immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del Tuir, ovvero di quelli relativi ad imprese commerciali e di quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni;
- immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società;
- immobili locati.

3. L'aliquota di base non può essere ridotta sui fabbricati classificabili nel gruppo catastale D.

4. L'aliquota può essere ulteriormente ridotta per gli immobili per i quali i comuni possono ridurre l'aliquota fino allo 0,38.

5. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76%.

Art. 8

Abitazione principale e relative pertinenze

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Qualora i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

3. Dal 2014, le abitazioni principali e relative pertinenze, sono esenti dall'imposta, fatta eccezione per quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9.

4. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare, di cui al comma 3, adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi o in parti uguali o proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Tale detrazione può essere aumentata con la delibera comunale con cui sono stabilite le aliquote. A seguito dell'aumento la detrazione può arrivare fino a concorrenza dell'importo dovuto per l'abitazione principale. In tal caso l'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione non può superare l'aliquota di base.

5. Oltre alla detrazione di cui al precedente comma spetta al contribuente una maggiorazione di 50 € per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400.

6. All'abitazione principale, quando soggetta all'imposta, si applica un'aliquota ridotta pari allo 0,4% che può essere ridotta fino allo 0,2% oppure può essere aumentata fino allo 0,6%.

7. La detrazione di cui al comma 4 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

8. È considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

9. È considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

10. È considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare e relative pertinenze concessa in comodato, regolarmente registrato, dal soggetto passivo dell'imposta a un solo parente in linea retta entro il primo grado che la utilizza come abitazione principale, limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui.

Art. 9

Altre esenzioni e riduzioni

1. Sono esenti dall'imposta, ai sensi dell'art. 9, comma 8, D.Lgs 23/2011, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

2. Si applicano, inoltre, le esenzioni di cui all'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 504/1992, con particolare riferimento alle esenzioni, previste alle seguenti lettere della

norma citata, per:

- a) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- b) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- c) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- d) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
- e) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- f) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;
- g) gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del TUIR, approvato con D.P.R. 917/1986, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica (dal 2014), didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222. Al riguardo la norma precisa che: l'esenzione è riconosciuta soltanto per gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento delle predette attività di cui all'art. 16 lett. a), Legge n. 222/85 con modalità non commerciali. Per gli immobili utilizzati sia per attività commerciale che quella istituzionale, l'esenzione va applicata solo alla frazione di unità destinata all'attività non commerciale.

3. Ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 4 dicembre 1997, n. 460, nei confronti delle ONLUS è applicabile l' aliquota ridotta del 50 %

4. Ai sensi dell'art. 2 del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

5. Dal 2014, sono esenti dall'imposta:

- a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministero della solidarietà sociale, con il Ministero delle politiche per la famiglia e con quello per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008;
- c) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

6. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, la base imponibile è ridotta del 50%, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione

alla metà della base imponibile, la fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non deve essere superabile con interventi di manutenzione.

7 La base imponibile dell'IMU è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

8. Non è consentito effettuare il cumulo delle agevolazioni inerenti i fabbricati di interesse storico-artistico con quella di inagibilità/inabitabilità.

Art. 10

Esenzione per gli enti non commerciali

1. L'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 504/1992, si applica a condizione che le attività indicate dalla norma stessa non abbiano esclusivamente natura commerciale.

2. Qualora l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista (commerciale e non), l'esenzione si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o delle porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell'unità immobiliare, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, commi 41, 42 e 43, del D.L. 262/2006, che prevedono l'obbligo di revisione della qualificazione e quindi della rendita catastale mediante dichiarazione da parte dei contribuenti o, in mancanza, attribuzione da parte dell'Agenzia del Territorio. Le rendite catastali dichiarate o attribuite con tali modalità producono effetto fiscale a partire dal 1° gennaio 2013.

Nel caso in cui non sia possibile procedere nel modo di cui al periodo precedente, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risultante da apposita dichiarazione dei contribuenti.

3. Ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale gli elementi rilevanti sono stati stabiliti nel D.M. 19 novembre 2012, n. 200. Detto provvedimento individua i requisiti generali per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività istituzionali vale a dire divieto di distribuire gli utili e gli avanzi di gestione, obbligo di reinvestirli nelle medesime attività, obbligo di devolvere il patrimonio ad altri enti che svolgano attività analoghe.

4. Oltre ai requisiti indicati ve ne sono altri connessi alla tipologia di attività svolta. Per tutte le attività è prescritto che debbano essere svolte a titolo gratuito o dietro versamento di rette di importo simbolico o comunque tale da non integrare il requisito del carattere economico dell'attività, come definito dal diritto dell'Unione europea, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio o (per le attività assistenziali e sanitarie) della differenza rispetto ai corrispettivi medi previsti per attività analoghe svolte con modalità concorrenziale nello stesso ambito territoriale.

5. Per le attività didattiche, oltre ai requisiti visti, è anche necessario il carattere paritario rispetto a quelle pubbliche, sancito da un regolamento che garantisce la non discriminazione in fase di accettazione degli alunni e l'osservanza degli obblighi di accoglienza di alunni portatori di handicap, di applicazione della contrattazione collettiva al personale docente e non docente, di adeguatezza delle strutture agli standard previsti, di pubblicità del bilancio.

6. Per le attività ricettive è prevista l'accessibilità limitata ai destinatari propri delle attività istituzionali e la discontinuità nell'apertura; nonché relativamente alla ricettività sociale se è diretta a garantire l'esigenza di sistemazioni abitative anche temporanee per bisogni speciali o rivolta alle fasce deboli.

7. Ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale relativo agli immobili ad uso promiscuo, questo deve essere determinato con riferimento allo spazio, al numero dei soggetti nei confronti dei quali vengono svolte le attività con modalità commerciali

ovvero non commerciali. Le percentuali si applicano alla rendita catastale dell'immobile in modo da ottenere la base imponibile da utilizzare ai fini della determinazione dell'IMU dovuta.

8. Ai fini del riconoscimento dell'esenzione gli enti non commerciali devono presentare un'apposita dichiarazione nella quale occorre indicare distintamente gli immobili per i quali è dovuta l'IMU, nonché quelli per i quali l'esenzione dall'IMU si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale degli stessi.

9. Gli enti commerciali entro il 31 dicembre 2012 devono aver adeguato, il proprio atto costitutivo o il proprio statuto alla nuova disciplina, recependovi i requisiti cui è subordinato il riconoscimento del carattere non commerciale delle attività svolte e quindi l'esenzione, totale o parziale, dall'IMU.

10. Le disposizioni relative al rapporto proporzionale degli immobili promiscui si applicano solo a partire dal 1° gennaio 2013, con la conseguenza che per, tali immobili, l'IMU per l'anno 2012 è dovuta per intero.

Art. 11

Quota riservata allo Stato

1. A decorrere dall'anno di imposta 2013, è riservato allo Stato il solo gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento.

2. Le attività di accertamento e riscossione relative agli altri immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Art. 12

Versamenti

1. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma imposizione tributaria. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

2. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare purché persona fisica anche per conto degli altri. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.

3. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune ed allo Stato, per le quote di rispettiva competenza, in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre

4. Si considera regolare il versamento dell'imposta in acconto se effettuato entro la scadenza della prima rata e per un importo non inferiore all'imposta complessivamente dovuta per il periodo di possesso del primo semestre.

5. Non si fa luogo al versamento del tributo nel caso in cui l'imposta dovuta sia pari o inferiore ad € 12,00 Il limite previsto deve intendersi riferito all'ammontare complessivo del debito tributario.

6. L'imposta può essere corrisposta mediante F24 utilizzando i codici tributo stabiliti dall'Agenzia delle entrate .

7. Il versamento dell'IMU deve essere effettuato distintamente per ogni comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili;

• se nell'ambito dello stesso comune il contribuente possiede più immobili soggetti ad imposizione, il versamento li deve comprendere tutti;

- gli importi di ogni singolo rigo, indicati in corrispondenza delle varie tipologie di immobili, devono essere arrotondati all'euro per difetto, se la frazione è inferiore a € 0,49, o, per eccesso, se superiore a detto importo;
- la somma di tali importi deve coincidere con quella totale del versamento;
- i dati anagrafici devono essere riferiti al contribuente e compilati in ogni loro parte;
- l'importo dell'IMU relativo all'abitazione principale deve essere indicato al netto della detrazione che va riportata nell'apposito campo del bollettino, senza arrotondamento, ma con gli eventuali decimali.

8. Per gli immobili degli enti non commerciali aventi un uso promiscuo, l'imposta è versata con le modalità di cui all'art. 1, comma 721, della Legge 147/2013.

Art. 13

Dichiarazione

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.

3. Nel caso in cui più soggetti siano tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile, può essere presentata dichiarazione congiunta.

4. In caso di morte del contribuente l'art. 15 della legge 383/2001 prevede che la dichiarazione non va presentata da parte degli eredi o anche da uno solo di essi. Il termine per effettuare la dichiarazione, che risulti pendente alla morte del contribuente, è prorogato di sei mesi.

5. Le fattispecie per cui risulta obbligatoria la presentazione di tale dichiarazione possono essere così descritte:

a) gli immobili che godono di riduzioni d'imposta, e più specificatamente:

- i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;
- i fabbricati di interesse storico o artistico;
- gli immobili per i quali il comune ha deliberato la riduzione dell'aliquota, ai sensi dell'art. 13, comma 9, del D.L. 201/2011;
- i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, cosiddetti "beni merce";
- i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (IAP)

b) tutte le variazioni che determinano una diversa quantificazione dell'imposta non reperibili da parte dei Comuni nella banca dati catastale, ovvero:

- gli immobili oggetto di locazione finanziaria;
- gli immobili oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;
- l'atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto avente a oggetto un'area fabbricabile;
- il terreno agricolo divenuto area fabbricabile;
- l'area divenuta fabbricabile a seguito di demolizione del fabbricato;

- gli immobili assegnati al socio della cooperativa edilizia divisa, in via provvisoria;
- gli immobili assegnati al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa;
- gli immobili concessi in locazione dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità, istituti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 616/1977;
- i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del D.P.R. 601/1973 (art. 7, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 504/1992;
- i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 104/1992 (art. 7, comma 1, lett. g), del D.Lgs. 504/1992;
- gli immobili che anno perso oppure acquistato durante l'anno di riferimento il diritto all'esenzione dell'IMU;
- i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, ovvero iscritti, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati;
- se è intervenuta una riunione di usufrutto, non dichiarata in catasto;
- se è intervenuta un'estinzione del diritto di abitazione, uso, enfiteusi o di superficie;
- le parti comuni dell'edificio indicante nell'art. 1117, n. 2 del codice civile (locali per la portineria e per l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune) se accatastate in via autonoma, come bene comune censibile;
- gli immobili oggetto di diritti di godimento a tempo parziale di cui al D.Lgs. 427/1998 (multiproprietà);
- gli immobili posseduti, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, da persone giuridicamente interessate da fusione, incorporazione o scissione;
- se si è verificato l'acquisto o la cessione di un diritto reale sull'immobile per effetto di legge;
- gli immobili in comproprietà tra coniugi, non separati legalmente, nel quale uno solo dei due dimora, mentre l'altro risiede e dimora in altro immobile nello stesso comune;
- tutti i casi in cui l'obbligo dichiarativo è espressamente previsto dalla legge (ad esempio, art. 2, comma 5-bis, del D.L. 102/2013).

6. Gli enti non commerciali presentano un'apposita dichiarazione ai fini della precisa delimitazione dell'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 504/1992, secondo le modalità previste dalla legge.

TITOLO III - IL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Art. 14

Presupposto

1. Il presupposto del tributo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e le aree edificabili, come definiti ai sensi dell'Imposta Municipale propria.

Art. 15

Esclusioni ed esenzioni

1. Sono esclusi dalla TASI, in ogni caso, i terreni agricoli.
2. Sono esenti dalla TASI gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.

Art. 16

Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo delle unità immobiliari di cui all'art. 2, comma 1.
2. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. Per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti gli altri obblighi e diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.
6. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria; l'occupante versa la TASI nella misura del 20% dell'ammontare complessivo della TASI, applicando l'aliquota corrispondente; la restante parte deve essere corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

Art. 17

Base imponibile

1. La base imponibile della TASI è quella prevista per l'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'interno del quale viene fatto riferimento all'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 504/1992, ed ai commi 4 e 5 dell'art. 13 del D.L. 201/2011.

Art. 18

Determinazione delle aliquote

1. L'aliquota è approvata con deliberazione del Consiglio comunale, così come e' indicata dal Sindaco tenendo conto delle disposizioni di cui alla Legge 147/2013 e al D.L. 16/2014 art.1

2. L'aliquota di base dell'imposta viene indicata all'1 per mille, fatte salve le competenze del Consiglio Comunale.

3. Nella determinazione dell'aliquota deve essere rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

4. Per il 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.

5. Per lo stesso anno 2014, i limiti stabiliti dai commi 3 e 4 del presente articolo possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principale e alle unità immobiliare ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201/2011.

Art. 19

Servizi indivisibili

1. Ai sensi del comma 639 della legge 147/2013 la TASI è diretta alla copertura dei servizi indivisibili.

2. Ai sensi del comma 682, lettera b), punto 2), della medesima Legge 147/2013, vengono individuati i servizi indivisibili con l'indicazione analitica, per ciascuno dei servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. **(Vedi allegato N. 3)**

3. I costi dei servizi come individuati al comma 2 del presente articolo vengono aggiornati annualmente con la deliberazione di approvazione delle aliquote di cui all'art. 7 del presente regolamento.

Art. 20

Abitazione principale e relative pertinenze

1. La definizione di abitazione principale e di pertinenze è la medesima prevista ai fini dell'imposta municipale propria, comprese le tipologie assimilate alla stessa per legge o per espressa disposizione regolamentare adottata ai fini dell'IMU.

Art. 21

Riduzioni ed esenzioni

1. Sono indicate le seguenti riduzioni ed esenzioni:
abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo: riduzione del **60%** .
2. Sono altresì previste le seguenti riduzioni: nuclei familiari nei quali siano presenti soggetti disabili riconosciuti dalla legge 104/92 art.3 , comma 3: riduzione del **15%**.

Art. 22

Versamenti

1. La TASI è applicata e riscossa dal Comune.
2. Il Comune, in alternativa a quanto previsto al comma 1, può avvalersi dei soggetti terzi di cui all'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, previo espletamento delle procedure di gara secondo le norme vigenti in materia.
3. La TASI è versata in autoliquidazione mediante modello di pagamento unificato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 241/1997 (F24) .
4. Il pagamento degli importi dovuti per il tributo deve essere effettuato in **2 rate** , aventi scadenza al **16 Giugno e 16 Dicembre** di ogni anno, o in unica soluzione entro il **16 giugno** di ciascuno anno.
5. Per l'arrotondamento si applicano le norme dell'art. 1, comma 169, della legge 296/2006.
6. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, è inferiore ad **€ 12,00**.
7. Il tributo è dovuto dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma imposizione tributaria. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

Art. 23

Dichiarazioni

1. I soggetti passivi hanno l'obbligo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette al tributo.
Per gli occupanti, soggetti passivi d'imposta nei casi previsti dall'art. 4 del presente Regolamento, la dichiarazione presentata ai fini della TARI si intende assolta anche ai fini della TASI.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati presentano al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata mediante servizio Postale o presso l'Ufficio Protocollo del Comune.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare della tassa. In quest'ultimo caso il contribuente è

obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data del verificarsi della variazione.

5. La dichiarazione, sia originaria che di variazione, deve contenere, oltre ai dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno ove esistente, da indicare obbligatoriamente per le unità immobiliari a destinazione ordinaria.

6. Ai fini dell'obbligo della dichiarazione della TASI si applicano le disposizioni dell'art. 13 del presente Regolamento.

TITOLO IV - LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Art. 24

Presupposto e soggetti passivi

1. Presupposto della tassa è il possesso e la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Sono soggetti passivi coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al precedente comma 1, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

Art. 25

Multiproprietà e centri commerciali

1. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Art. 26

Locali ed aree scoperte esclusi

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, (D.L. n. 35/2013 art. 10) come a titolo esemplificativo :
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e/o sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - c) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio lavori fino alla data di inizio occupazione;
 - d) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dell'area di servizio e dal lavaggio.
 - e) soffitte e sottotetti a falde spioventi adibite a deposito di materiale vario di uso domestico in disuso, limitatamente al 50% dell'intera superficie;
 - f) gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto religioso, escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri di culto, ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 27

Base imponibile

1. La base imponibile della tassa è data:

a. per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie da assoggettare alla tassa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Dall'attuazione delle disposizioni previste dall'art. 1, comma 647, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, la superficie assoggettabile a tassa sarà pari all'80% di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.

b. per tutte le altre unità immobiliari dalla superficie calpestabile.

2. Per le unità immobiliari di cui alla lettera a) del precedente comma 1, con l'entrata in vigore del criterio della superficie catastale, il Comune comunica ai contribuenti interessati le nuove superfici imponibili, che sostituiscono le precedenti superfici calpestabili, mediante raccomandata con avviso di ricevimento nel rispetto delle norme dell'art. 6 della legge 212/2000.

3. Per l'attività di accertamento relativa alle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, il Comune può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.

4. In sede di prima applicazione della tassa, si considerano le superficie dichiarate o accertate ai fini della Tares

5. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Nel caso in cui vengano riscontrate obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, vengono indicate le seguenti percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie in cui l'attività viene svolta:

<i>Categoria di attività</i>	<i>% di riduzione</i>
FALEGNAMERIA	30
AUTOCARROZZERIA	30
AUTOFFICINA PER RIPARAZIONE VEICOLI	30
GOMMISTA	30
AUTOFFICINA DI ELETTRAUTO	30
LAVANDERIA	30
VERNICIATURA	30
LAVORAZIONI AGRUMI	30
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	30
TIPOGRAFIA - VETRERIA	30
AMBULATORIO MEDICO, DENTISTICO, DI ANALISI (non facenti parte delle Strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla Legge 833/1978)	30
ALTRE ATTIVITA'	30

La riduzione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione ed a fornire entro il 1° di novembre di ogni anno, idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, la esenzione non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.

6. La superficie imponibile è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia, rispettivamente, superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

7. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

Art. 28

Determinazione della tariffa

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria. La tariffa della TARI è approvata dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal Responsabile del procedimento ed approvato dal Sindaco il quale formulerà la modulazione tariffaria a copertura dei costi indicati nel Piano Finanziario.

2. Le tariffe sono commisurate ai criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158

3. Le tariffe sono articolate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, individuate dall'allegato 1 e 2 al presente regolamento.

4. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione

5. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo, adeguatamente motivato, stabilisce la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche ed i coefficienti previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99.

Art. 29

Copertura dei costi del servizio

1. La tassa deve garantire la copertura integrale di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

2. Dal costo deve essere sottratto quello relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali.

Art. 30

Piano finanziario

1. Il piano finanziario è redatto dal Responsabile del servizio, che lo trasmette, per la sua approvazione, al Sindaco, entro il termine dell'approvazione del bilancio.

2. Il contenuto del piano finanziario è stabilito sulla base delle norme dell'art. 8 del D.P.R. 158/99.

Art. 31

Determinazione degli elementi necessari per la determinazione della tariffa

1. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo della tassa dovuta, si fa riferimento al codice ATECO.

In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo. In caso di più attività svolte negli stessi locali si adotta il criterio dell'attività prevalente in termini quantitativi.

Per le attività non incluse esplicitamente si applica la tariffa della categoria con produzione potenziale di rifiuti più simile.

2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari residenti, il numero degli occupanti, ai fini dell'applicazione della tariffa, è quello risultante dai registri anagrafici comunali. Per le utenze domestiche non residenti il numero degli occupanti è pari a **2 unità**.

Art. 32

Obbligazione tributaria

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l'occupazione, la detenzione o il possesso.

2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione.

Art. 33

Riduzioni

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a **1.000 metri lineari**.

2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.

3. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo riduzione del **20%**;

4. nuclei familiari pari o superiori a 5 componenti e nuclei familiari nei quali siano presenti soggetti disabili riconosciuti dalla legge 104/92 art. 3 ,comma 3 riduzione del **15%**. Per tali riduzioni non e' prevista la cumulabilità.

La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell'interessato e decorre dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è

tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto all' applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

- 5 nelle zone in cui non e' effettuata la raccolta, il tributo e' dovuto in misura non superiore al 40% della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.
- 6 per le utenze che assicurano il compostaggio domestico ,previo riscontro oggettivo accertato da parte di incaricati dall'Ente, la riduzione sara' del 10%

Art. 34

TARI giornaliera

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuta la TARI giornaliera.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa della TARI giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale (quota fissa e quota variabile) della tassa maggiorata del 100 %. È facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale della TARI.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D.Lgs. 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
7. Alla TARI giornaliera si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni della TARI annuale.

Art. 35

Tributo provinciale

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/92.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

Art. 36

Dichiarazione

1. I soggetti passivi hanno l'obbligo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette alla tassa.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati presentano al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata all'Ufficio Tributi.
4. Ai fini dell'applicazione della tassa la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui

consegua un diverso ammontare della tassa. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.

5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere, oltre che, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno ove esistente.

6. Per la prima applicazione della TARI si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti necessari per l'applicazione della TARI, sia ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'Ente e sia, ove quest'ultime siano sufficienti, ad apposite richieste presentate agli utenti.

7. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso della tassa relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

8. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nei termini indicati al precedente comma 7, la tassa non è dovuta se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se la tassa è stata assolta dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

9. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, potranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso.

Art. 37

Versamenti

1. La TARI è applicata e riscossa dal Comune.

2. Il Comune, in alternativa a quanto previsto al comma 1, può avvalersi dei soggetti terzi di cui all'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, previo espletamento delle procedure di gara secondo le norme vigenti in materia.

3. La TARI è versata mediante modello di pagamento unificato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 241/1997 (F24).

4. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di modelli di pagamento preventivamente compilati.

5. Il pagamento degli importi dovuti per il tributo deve essere effettuato in **4 rate**, scadenti: **Febbraio – Maggio – Agosto - Novembre** di ogni anno, o in unica soluzione entro il **16 Giugno** di ciascuno anno. Per l'arrotondamento si applicano le norme dell'art. 1, comma 169, della legge 296/2006.

6. Il contribuente non è tenuto al versamento della tassa qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale è inferiore ad € **12,00**.

TITOLO V - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 38

Funzionario responsabile del tributo

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della Legge n. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile dell'IMU, della TASI e della TARI, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative ai predetti tributi.

Art. 39

Verifiche e accertamenti

1. Il Comune provvede alla verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari anche secondo quanto previsto dall'art. 1, commi 693 e 694 della Legge n. 147/2013. Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della legge 296/2006.

2. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

3. Non si fa luogo all'accertamento del tributo nel caso in cui l'imposta dovuta sia pari o inferiore ad € 12,00.

Art. 40

Accertamento con adesione

1. Ai sensi dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 si applica alla IUC l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs. 218/1997.

Art. 41

Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Non si fa luogo al rimborso del tributo nel caso in cui l'imposta dovuta sia pari o inferiore ad € 12,00.

3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Art. 42

Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione dal 50 al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta a questionari nei sessanta giorni dalla richiesta si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

5. Le sanzioni indicate nei commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

Art. 43

Ravvedimento

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

- a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto/rata, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
- b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
- c) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un ottavo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. L'importo delle sanzioni e degli interessi va aggiunto all'imposta da versare e sul modello F24 o sul bollettino bisogna barrare la casella "Ravvedimento".

3. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione del 30%, in aggiunta all'agevolazione di cui al comma 1, lettera a) dell'art. 13 del D.Lgs. 472/1997, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ogni giorno di ritardo. Pertanto, oltre agli interessi legali del 2,5% annuo, calcolati solo sull'imposta e in proporzione ai giorni di ritardo, ne risulta che se il contribuente effettua il pagamento dell'imposta nei 15 giorni dalla scadenza per ravvedersi dovrà pagare una sanzione pari a 1/10 di 1/15 del 30% per ogni giorno di ritardo. In sostanza, la sanzione da applicare sarà pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo.

Art. 44

Interessi

- 1. La misura degli interessi da applicare sia sugli accertamenti sia sui rimborsi è quella prevista dalla legge.

Art. 45

Riscossione coattiva

1. In mancanza di adempimento dell'avviso di cui al precedente articolo 41, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle disposizioni di legge vigenti.

Art. 46

Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 546/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il ricorso deve essere proposto entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'avviso di accertamento o di ogni altro atto da impugnare.

Art. 47

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni relative alla IUC contenute nell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147.

Art. 48

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014.

ALLEGATI:

- 1) **TABELLA UTENZE DOMESTICHE**
- 2) **TABELLA UTENZE NON DOMESTICHE**
- 3) **SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI ANALITICI**
- 4) **COPIA MODELLO DI DICHIARAZIONE IUC**

ALLEGATO 1

1) TABELLA UTENZE DOMESTICHE

- 01 ABITAZIONE-COMPONENTI NUCLEO N. 1
- 02 ABITAZIONE-COMPONENTI NUCLEO N. 2
- 03 ABITAZIONE-COMPONENTI NUCLEO N. 3

- 04 ABITAZIONE-COMPONENTI NUCLEO N. 4
- 05 ABITAZIONE-COMPONENTI NUCLEO N. 5
- 06 ABITAZIONE-COMPONENTI NUCLEO > 5

2) TABELLA UTENZE NON DOMESTICHE

Attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti

- 01 MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI E LUOGHI DI CULTO
- 02 CINEMATOGRAFI E TEATRI
- 03 AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA
- 04 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI E IMPIANTI SPORTIVI
- 05 STABILIMENTI BALNEARI
- 06 ESPOSIZIONI E AUTOSALONI
- 07 ALBERGHI CON RISTORANTE
- 08 ALBERGHI SENZA RISTORANTE
- 09 CASE DI CURA E RIPOSO
- 10 OSPEDALI
- 11 UFFICI, AGENZIE E STUDI PROFESSIONALI
- 12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO
- 13 NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI
- 14 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO E PLURILICENZE
- 15 NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATERIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI
- 16 BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI
- 17 ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE E ESTETISTA
- 18 ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALÉGNOME, IDRAULICO, FABBRO E ELETTRICISTA
- 19 CARROZZERIA, AUTOFFICINA E ELETTRAUTO
- 20 ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE
- 21 ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI
- 22 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB, BIRRERIE
- 23 MENSE, BIRRERIE E AMBURGHÉRIE
- 24 BAR, CAFFÈ E PASTICCERIA
- 25 SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI E GENERI ALIMENTARI
- 26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE
- 27 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE E PIZZA AL TAGLIO
- 28 IPERMERCATI DI GENERI MISTI
- 29 BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI
- 30 DISCOTECHES E NIGHT CLUB
- 31 EDIFICI COMUNALI

ALLEGATO 3 – SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI ANALITICI

AREE VERDI E PARCHI – SPESA		
	Dettaglio	Riepilogo per interventi
Personale:		122.525,00
Competenze fisse ed oneri riflessi	122.525,00	
Acquisto di beni materiali di consumo:		7.000,00
Beni, materiali di consumo e varie	4.000,00	
Materiali e strumenti per manutenzioni	3.000,00	
Prestazione di servizi:		10.000,00
Manutenzione aree verdi	10.000,00	
Imposte e tasse:		7.382,00
IRAP retribuzioni al personale	7.382,00	
TOTALE	146.907,00	146.907,00

LAVORI PUBBLICI/STRADE E PIAZZE – Spesa		
	Dettaglio	Riepilogo per interventi
Personale:		130.538,00
Competenze fisse ed oneri riflessi	130.538,00	
Acquisto di beni materiali di consumo:		10.000,00
Beni, materiali di consumo e varie	3.000,00	
Materiali strumenti per manutenzioni	7.000,00	
Prestazione si Servizi:		73.000,00
Manutenzione strade	73.000,00	
Interessi passivi ed oneri finanziari diversi:		126.245,00
Interessi passivi verso Cassa DD.PP.	126.245,00	
Imposte e tasse:		7.941,00
IRAP retribuzioni al personale	7.941,00	
TOTALE	347.724,00	347.724,00

SERVIZI CIMITERIALI E POLIZIA MORTUARIA – Spesa		
	Dettaglio	Riepilogo per interventi
Personale:		97.535,00
Competenze fisse ed oneri riflessi	97.535,00	
Prestazioni di servizi		26.000,00
Manutenzione cimiteri	6.000,00	
Tumulazione salme	20.000,00	
Imposte e tasse:		2.600,00
IRAP retribuzioni al personale	2.600,00	
TOTALE	126.135,00	126.135,00

ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMPIANTI		
	Dettaglio	Riepilogo per interventi
Personale:		117.337,00
Competenze fisse ed oneri riflessi	117.337,00	
Acquisto di beni materiali di consumo:		12.000,00
Beni, materiali di consumo e varie	12.000,00	
Prestazioni di servizi:		413.000,00
Consumo energia elettrica pubblica	370.000,00	
Manutenzione impianti	43.000,00	
Interessi passivi ed oneri finanziari diversi:		9.039,00
Interessi passivi	9.039,00	
Imposte e tasse:		7.386,00
IRAP retribuzioni al personale	7.386,00	
TOTALE	558.762,00	558.762,00

SERVIZI DEMOGRAFICI – Spesa		
	Dettaglio	Riepilogo per interventi
Personale:		389.414,00
Competenze fisse ed oneri riflessi	389.414,00	
Acquisto di beni materiali di consumo:		5.291,00
Beni e materiali di consumo e vari	5.291,00	
Prestazioni di servizi:		23.000,00
Cancelleria, stampati e utenze varie	23.000,00	
Imposte e tasse:		14.100,00
IRAP retribuzioni al personale	14.100,00	
TOTALE	431.805,00	431.805,00

SERVIZI DEMOGRAFICI – Entrata		
	Dettaglio	Riepilogo per interventi
Proventi dei servizi:		53.249,00
Diritti per il rilascio carte identità e varie	53.249,00	
TOTALE	53.249,00	53.249,00

POLIZIA MUNICIPALE – Spesa		
	Dettaglio	Riepilogo per interventi
Personale:		706.030,00
Competenze fisse ed oneri riflessi	706.030,00	
Acquisto di beni materiali di consumo:		32.181,00
Beni e materiali di consumo e vari	32.181,00	
Prestazioni di servizi:		59.211,50
Manutenzione mezzi	27.030,50	
Vestiaro, carburante, cancelleria	32.181,00	
Imposte e tasse:		26.100,00
IRAP retribuzioni al personale	26.100,00	
TOTALE	823.522,50	823.522,50

POLIZIA MUNICIPALE - Entrata		
	Dettaglio	Riepilogo per interventi
Trasferimenti:		43.988,35
Trasferimenti dalla regione e piano miglioramenti PS	43.988,35	
Proventi servizi:		39.519,00
Sanzioni violazione codice della strada	39.519,00	
TOTALE	83.507,35	83.507,35

SERVIZIO	SPESE	ENTRATE
AREE VERDI E PARCHI	146.907,00	
LAVORI PUBBLICI/STRADE E PIAZZE	347.724,00	
SERVIZI CIMITERIALI E POLIZIA MORTUARIA	126.135,00	
ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMPIANTI	558.762,00	
SERVIZI DEMOGRAFICI	431.805,00	53.249,00
POLIZIA MUNICIPALE	823.522,50	83.507,35
TOTALE	2.434.855,50	136.756,35



CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

AREA I

AFFARI GENERALI - Settore Impianti Tecnologici

Prot. N.

Citta' di Carlentini
Protocollo N. 0005969
Del 16/04/2014
Titolo I Classe
Sottoclasse



All' Ufficio Tributi
Sede

Oggetto: Comunicazione dati consumi elettrici annuali.

x l'anno 2013

In relazione a quanto richiesto, si comunica che la spesa dei consumi di energia elettrica è stata divisa in tre settori e precisamente:

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| 01 - Pozzi comunali | €. 530.000,00 |
| 02 - Uffici comunali | €. 150.000,00 |
| 03 - Impianti pubblica illuminazione | €. 370.000,00 |

da cui si evince una spesa totale annua per €. 1.050.000,00

Carlentini 16.04.2014



Il Responsabile del procedimento
(P.I. Di Stefano Santo)

DICHIARAZIONE IUC

(modello approvato in data _____)

Spazio per protocollo/ricevuta

Anno _____

Comune di _____ cod. contrib. _____

1. DICHIARANTE (di norma intestatario della scheda famiglia o titolare attività produttiva) - COMPIRE SEMPRE

Cognome

Nome

Comune di nascita (o stato estero)

Prov.

Data nascita

Sesso

Codice Fiscale

Tel

CAP Domicilio

Posta elettronica (PEC se disponibile)

ruolo aziendale (solo per attività produttive)

Residenza (via, piazza, civico)

Comune

Prov.

2. DICHIARANTE PERSONA GIURIDICA (solo attività produttive - in aggiunta al punto 1)

Ragione sociale

Sede legale (via, piazza, civico)

CAP

Comune di

Prov.

Codice Fiscale/P.Iva

Tel

Fax

Posta elettronica

Posta Elettronica Certificata "PEC"

3- PROPRIETARIO IMMOBILE DI RIFERIMENTO (compilare solo se diverso dal dichiarante o società)

Cognome (ovvero denominazione sociale)

Nome

Codice Fiscale/P.Iva

Tel

CAP Domicilio

Posta elettronica

Posta Elettronica Certificata "PEC"

Residenza o sede legale (via, piazza, civico)

Comune

Prov.

Lista proprietari (tutti)

(cognome e nome)

(codice fiscale)

(% proprietà)

(cognome e nome)

(codice fiscale)

(% proprietà)

(cognome e nome)

(codice fiscale)

(% proprietà)

(cognome e nome)

(codice fiscale)

(% proprietà)

4- TIPO DICHIARAZIONE

DECORRENZA DAL _____

INIZIALE (nuova utenza)

VARIAZIONE

CESSAZIONE

5- INTESTATARIO SCHEDA FAMIGLIA (per Utenze Domestiche se diverso dal dichiarante)

nome : _____

cognome : _____

codice fiscale : _____

riservato all'ufficio :

CODICE FAMIGLIA : _____

Ai fini dell'applicazione della IUC (Imposta Unica Comunale) :

DICHIARA

ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, consapevole delle pene stabilite dagli artt. 76 e 77 dello stesso Decreto, per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la propria personale responsabilità, l'occupazione o la conduzione della seguente utenza:

5 - TIPOLOGIA UTENZA

DOMESTICA NON DOMESTICA (economiche/produttive)

INDIRIZZO

(via, piazza) _____ civico _____ Interno _____

piano _____ di piani _____ n° totale appartamenti _____

6 - DATI CATASTALI (Inserire per prima l'unità principale e di seguito le pertinenze)

SEZIONE	FOGLIO	PARTICELLA	SUBALTERNO	CATEGORIA (lettera)	CLASSE (numero)

- INDIRIZZO CATASTALE (solo se diverso da quello indicato al punto 5)

(via, piazza) _____ civico _____ interno _____

- UTENZA CHE NON RIGUARDA UN IMMOBILE (in toto o in parte) AREE SCOPERTE
 IMMOBILE NON ANCORA ISCRITTO IN CATASTO
 IMMOBILE NON ISCRIVIBILE IN CATASTO

7 - DESTINAZIONE D'USO

A - DOMESTICHE

- USO ABITATIVO
 USO BOX/CANTINE (quando non collegate all'abitazione principale)

B - NON DOMESTICHE Indicare il codice ATECO (individua la classe di attività economica principale)
 "L' Ateco è un codice identificativo composto da un massimo di 6 cifre che classifica le imprese quando entrano in contatto con le pubbliche Istituzioni e quando dialogano tra loro. Questo codice viene fornito all'apertura di una nuova attività e ne rende possibile la classificazione a livello contributivo. Il codice Ateco permette di stabilire la categoria di pertinenza dell'attività ai fini fiscali e statistici"

CODICE ATECO : ____ / ____ / ____

DESCRIZIONE ATTIVITA': _____

ALTRI USI (specificare) _____

8 - SUPERFICI UTENZA DOMESTICA

FOGLIO	PARTICELLA	SUBALTERNO	SUPERFICIE UTILE NETTA (CALPESTABILE) IN MQ.	SUPERFICIE CATATALE IN MQ. (solo se disponibile)

N.B. ALLEGARE copia della planimetria catastale aggiornata come risultante agli atti dell'Agenzia

9 - COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE (per utenze domestiche)

Componenti nucleo familiare	Parentela (rispetto al dichiarante)	Inserire i componenti del nucleo familiare (compreso dichiarante pos. 1) ed anche eventuali altre persone non facenti parte del nucleo familiare, ma stabilmente conviventi (esempio : badanti, colf)		
		cognome	nome	codice fiscale
1	DICHIARANTE			
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

10 - SUPERFICI UTENZA NON DOMESTICA (economiche/produitive)

FOGLIO	PARTICELLA	SUBALTERNO	SUPERFICIE COPERTA CALPESTABILE IN MQ.	SUPERFICIE SCOPERTA CALPESTABILE IN MQ.	SUPERFICIE CATASTALE IN MQ. (se disponibile Solo per destinazioni A,B e C)

N.B. ALLEGARE copia della planimetria catastale aggiornata come risultante agli atti dell'Agenzia

11. TITOLO di possesso, occupazione o detenzione dei locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

- PROPRIETA' USUFRUTTO LOCAZIONE (affitto) COMODATO
- ALTRO (specificare) _____

N.B. ALLEGARE copia della documentazione idonea ad attestare/comprovare il titolo indicato.

12 - RIDUZIONI e/o ESENZIONI previste dal regolamento comunale

Chiede le seguenti riduzioni tariffarie come previsto dal regolamento comunale approvato

- (specificare) _____
- (specificare) _____

N.B. ALLEGARE documentazione utile a dimostrare il diritto alla riduzione/esenzione indicata

13 - CONTENITORI PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI (solo comuni con Porta a Porta attivo)

- Utilizza i contenitori, già presenti, consegnati al precedente intestatario
- Dispone già di contenitori consegnati all'indirizzo precedente _____
(Indicare indirizzo precedente solo se nel medesimo comune)

Chiede la consegna di nuovi contenitori

Inoltre

Chiede il ritiro dei bidoni del precedente intestatario

14 - NOTE:

Recapito postale: _____
(Cognome nome o Ragione sociale)

(Via, Piazza, ecc.) (civico/int) (Comune) (Cap)

Altre note: _____

Si attesta che la presente dichiarazione è conforme a quanto stabilito dal regolamento comunale.

DATA _____

Firma del DICHIARANTE

N.B. allegare copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del dichiarante

Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003

Al sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) Informiamo che:

1. I dati personali, forniti compilando la dichiarazione, saranno conservati dal gestore del tributo e trattati dallo stesso con la massima riservatezza; tali dati saranno utilizzati per rendere possibile l'erogazione dei servizi previsti e per eventuali comunicazioni all'utenza, inerenti il servizio stesso.
2. Come prescritto dalla normativa del D.Lgs 196/2003, vengono utilizzati accorgimenti tecnici organizzativi e logistici che hanno per obiettivo la prevenzione di perdite anche accidentali, alterazioni, utilizzo improprio e non autorizzato dei dati trattati.
3. Titolare del trattamento è il gestore del tributo
4. Responsabile del trattamento è la persona nominata dal gestore del tributo
5. In ogni momento si potrà esercitare il diritto di accesso ai dati previsti dall'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, fra cui il diritto di ottenere l'aggiornamento, la modifica e la cancellazione dei dati inseriti, ovvero il diritto di opporsi al loro trattamento. Per esercitare i diritti sopra indicati indirizzare la richiesta al gestore del tributo
6. I dati personali forniti vengono utilizzati al solo fine di eseguire la prestazione richiesta e, per tale attività, possono essere comunicati a soggetti terzi quali comune di riferimento, società collegate o controllate, studi legali, società di recupero crediti, Istituti bancari o di credito.
7. Il Titolare del trattamento esplicitamente dichiara di non ritenersi responsabile circa eventuali informazioni non veritiere comunicate dall'utente (es.: indirizzo e-mail, indirizzo postale, ecc.), nonché informazioni che lo riguardano e che sono state fornite da un soggetto terzo, anche fraudolentemente.

Decreto Legislativo n.196/2003,

Art. 24 - Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso

1. Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II, quando il trattamento:
 - a) è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
 - b) è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato;
 - c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati;
 - d) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
 - e) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma 2;
 - f) con esclusione della diffusione, è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
 - g) con esclusione della diffusione, è necessario, nei casi individuati dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, anche in riferimento all'attività di gruppi bancari e di società controllate o collegate, qualora non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo interesse dell'interessato;
 - h) con esclusione della comunicazione all'esterno e della diffusione, è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, in riferimento a soggetti che hanno con essi contatti regolari o ad aderenti, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, e con modalità di utilizzo previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13;
 - i) è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui all'allegato A), per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati.